

EDILIZIA - ARTIGIANATO**BERGAMO Accordo provinciale di lavoro 27/10/2009****Apprendistato professionalizzante - Formazione - Comparto artigianato - Provincia di Bergamo****Verbale di stipula**

Addì, 27 ottobre 2009

tra

Confartigianato Bergamo

Federazione artigiani-CNA

L.I.A.-Liberi imprenditori associati

e

CGIL di Bergamo

CISL di Bergamo

UIL di Bergamo

Premesso:

- il dettato del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche in tema di apprendistato professionalizzante ex art. 49;
- le circolari del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 14 ottobre 2004, n. 40 e 15 luglio 2005, n. 30;
- la normativa legislativa introdotta con il D.L. n. 112/2008 convertito in Legge 6 agosto 2008, n. 133 che ha inserito all'art. 49 del D.Lgs. n. 276/2003 il comma 5-bis e ter;
- la disciplina dei contratti collettivi di lavoro che hanno disciplinato la normativa dell'apprendistato professionalizzante;
- la consolidata esperienza contrattuale che ha determinato nel tempo la nascita di importanti Enti bilaterali provinciali e regionali per il settore dell'artigianato;

Constatato che:

- in provincia di Bergamo, anche nel rispetto delle deleghe contrattuali, tra le Organizzazioni imprenditoriali e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori sono stati siglati importanti ed innovativi accordi sindacali, anche di settore, per regolamentare la formazione e la relativa erogazione per l'apprendistato professionalizzante previsto dalla contrattazione collettiva affidando al contempo la validazione e il monitoraggio del percorso formativo agli Enti bilaterali;
- l'accordo siglato il 28 gennaio 2009 ha interessato il settore dell'artigianato e delle PMI dell'edilizia ed affini; l'artigianato e le PMI del manifatturiero e dei servizi; il settore del commercio e dei servizi; la piccola industria - CONFAPI;
- per il comparto artigiano tali accordi hanno previsto, nell'ambito del monte ore di formazione interna o esterna all'azienda, pari a 120 ore annue o diversa quantità) prevista dalla contrattazione collettiva, una formazione mista interna ed esterna sviluppata su 42 ore di formazione trasversale esterna e le restanti ore in formazione interna anche "on the job";

Verificato che:

- la normativa legislativa introdotta con il D.L. n. 112/2008 convertito in Legge 6 agosto 2008, n. 133 ha inserito all'art. 49 del D.Lgs. n. 276/2003 il comma 5-ter che ha previsto che "in caso di formazione esclusivamente aziendale non opera quanto previsto dal comma 5. In questa ipotesi profili formativi dell'apprendistato professionalizzante sono rimessi integralmente ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da Associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero agli Enti bilaterali. I contratti collettivi e gli Enti bilaterali definiscono la nozione di formazione aziendale e determinano, per ciascun profilo formativo, la durata e le modalità di erogazione della formazione, le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo";
- il contenuto della circolare 10 novembre 2008, n. 27, del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali con la quale lo stesso Ministero torna sulla disciplina dell'apprendistato professionalizzante al fine di semplificare la complessa regolamentazione di tale istituto;

Tutto ciò premesso si concorda quanto segue:

1. le Organizzazioni artigiane su indicate e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori anche categoriali, intendono continuare nel governo e nella gestione bilaterale dell'apprendistato professionalizzante seguendo, con attenzione, le evoluzioni legislative regionali e/o nazionali;
2. inoltre viene confermato il modello delineato negli accordi provinciali già siglati che, fermo restando il rispetto delle normative definite dai cc.cc.nn.l. nazionali e dall'attuale legislazione, privilegia una formazione mista interna ed esterna assistita da un tutor esterno;
3. la formazione trasversale e professionalizzante potrà, quindi, essere erogata utilizzando modalità quali: aula, "e-learning", "on the job", seminari, esercitazioni di gruppo, testimonianze, visite aziendali, dispense, DVD e quant'altro ritenuto utile dalle parti firmatarie il presente accordo;
4. a integrazione degli accordi provinciali su richiamati, si concorda che nella prima annualità del contratto di apprendistato professionalizzante 30 ore di formazione trasversale, dovranno essere erogate per il tramite dell'EBA Bergamo (Ente bilaterale artigiano) in modalità di formazione esterna;
5. in questo ambito formativo di 30 ore, rivestiranno particolare importanza i contenuti relativi alla sicurezza e prevenzione degli infortuni e la conoscenza delle normative del rapporto di lavoro;
6. nelle annualità successive le parti concordano che dovranno invece essere erogate 16 ore di formazione trasversale, per il tramite dell'EBA Bergamo, finalizzate a verificare e valorizzare la crescita di competenze professionali realizzata in azienda;
7. in funzione a specifiche esigenze che potranno emergere, le parti programmeranno, attraverso la bilateralità, ulteriori proposte formative esterne connesse alle esigenze dell'impresa ed all'evoluzione del percorso professionalizzante dell'apprendista;
8. la formazione così regolamentata, trasversale e professionalizzante, dovrà essere documentata mediante idonea documentazione nel rispetto della legislazione vigente;
9. le parti, pertanto, riconoscono all'Ente bilaterale dell'artigianato (EBA Bergamo) operante in provincia di Bergamo l'importante ruolo di gestore della formazione dell'apprendistato professionalizzante e di validatore, mediante la Commissione all'uopo costituita, dei piani e percorsi formativi costruiti nell'ambito dei singoli cc.cc.nn.l. per l'apprendistato professionalizzante;
10. vengono inoltre istituite, o confermate, 1e figure di tutor formativi "esterni" che, in qualità di strumento operativo dell'Ente bilaterale EBA Bergamo, integrando l'azione del tutor formativo interno, avranno il compito di affiancare, aiutandone l'equilibrata evoluzione, i piani e percorsi formativi progettati;
11. l'EBA Bergamo assumerà la gestione delle ore di formazione trasversali sopra concordate e sovrintenderà alle attività formative interne della parte professionalizzante, mediante la figura del tutor, alle azioni parallele di formazione svolte con il ricorso a strumenti didattici e/o informatici;
12. non rientrano nelle presenti linee di indirizzo le imprese edili ed affini poiché già regolamentate da apposito accordo sindacale siglato tra le Organizzazioni artigiane firmatarie il presente accordo e le Organizzazioni sindacali categoriali dei lavoratori mentre rientrano, e rientreranno, tutte le altre imprese che applicano i contratti collettivi dell'artigianato che abbiano recepito la normativa dell'apprendistato professionalizzante, oltre alle imprese artigiane e non che applicano contratti collettivi di lavoro non artigiani purché iscritte alle Organizzazioni imprenditoriali su richiamate;
13. viene costituita presso l'Ente bilaterale EBA Bergamo, che ne curerà la segreteria operativa, la Commissione bilaterale provinciale per l'apprendistato composta in modo paritetico dalle parti firmatarie il presente accordo e composta da 6 componenti di cui 3 delle OO.AA. e 3 delle OO.SS. dei lavoratori;
14. i compiti, le funzioni e le modalità operative della Commissione così come le procedure in capo alle imprese vengono mutate dalla Commissione bilaterale costituita per il settore edile di cui agli accordi provinciali siglati fra le OO.AA. e le OO.SS. di categoria del 26 febbraio e 27 giugno 2007 e accordo del 4 giugno 2009;
15. le aziende che, in data precedente la sigla del presente accordo, hanno assunto lavoratori con il contratto dell'apprendistato professionalizzante ex art. 49, D.Lgs. n. 276/2003 potranno modificare, in accordo con il dipendente, il Piano formativo individuale e dovranno inoltrare tale Piano formativo alla Commissione bilaterale presso l'EBA Bergamo;
16. il presente accordo assume valenza di sperimentazione per tutto l'anno 2010. Alla scadenza le parti si incontreranno per assumere le eventuali modifiche e/o integrazioni che si rendessero necessarie al fine di garantire una migliore efficacia nella gestione e nella formazione degli apprendisti.